

**COMUNE DI SPORMINORE
PROVINCIA DI TRENTO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
PER FINALITA' SOCIALMENTE UTILI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI,
ASSOCIAZIONI, COMITATI SENZA SCOPO DI LUCRO
(Art. 7 della L.R. 31.07.1993 n. 13)**

Allegato alla deliberazione consiliare n. 13 del 22.03.1999

Art. 1

Il Comune interviene a sostegno di iniziative, manifestazioni e di attività volte alla promozione della collettività locale sia in campo culturale che sociale, allo sviluppo civile ed economico della comunità, oltreché alla promozione del senso di appartenenza alla collettività da parte dei singoli. Nel perseguitamento di predetti scopi, il Comune favorisce il metodo della programmazione e la realizzazione coordinata delle attività stesse attraverso l'adozione dei programmi previsti e disciplinati dalle vigenti normative.

Interviene, altresì con finanziamenti ad Associazioni, Comitati, Enti Pubblici e privati operanti senza fini di lucro per il perseguitamento di finalità socialmente utili e moralmente apprezzabili non comprese nei programmi di cui sopra.

ART. 2

Le procedure, i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento costituiscono le condizioni necessarie per la legittimità degli atti con i quali vengono disposti i contributi e benefici economici da parte del Comune.

ART. 3

Gli atti relativi alla concessione di contributi e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalle norme.

Ogni cittadino potrà prendere visione degli atti stessi, facendone richiesta nelle forme previste dalle norme.

ART. 4

Il Consiglio Comunale prevede nel bilancio di previsione l'entità degli interventi contributivi.

ART. 5

Possono beneficiare dei finanziamenti le Associazioni, Comitati, Enti pubblici e privati interessati a promuovere iniziative utili e di interesse comunale.

A tal fine i soggetti interessati presenteranno le domande di contributo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, evidenziando la spesa sulla quale si chiede il contributo.

ART. 6

Il Comune comunicherà ai richiedenti per iscritto l'esito della domanda entro il termine del 31 dicembre dell'anno in cui è richiesto il contributo finanziario.

ART. 7

Le Associazioni, Comitati, Enti Pubblici e Privati che svolgono istituzionalmente le attività oggetto del presente provvedimento e che intendono ottenere contributi di cui all'art. 1, devono corredare la domanda di cui sopra della seguente documentazione:

- statuto dell'Associazione in cui sia individuato in concreto il carattere istituzionale e/o sociale dello scopo che l'Associazione persegue, nonché l'assenza di scopi di lucro;
- una relazione dettagliata, illustrante le finalità dell'iniziativa programmata;
- una dettagliata previsione dei costi e delle entrate del progetto presentato.

Se dovuto, il contributo verrà assoggettato a ritenuta fiscale ai sensi del II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973.

ART. 8

Le Associazioni, Comitato Enti Pubblici e Privati di cui all'art. 7 che intendono ottenere contributi straordinari per iniziative specifiche alle finalità di cui al presente Regolamento non prevedibili, devono presentare la domanda inoltrata almeno trenta giorni prima della sua attuazione e corredata da:

- una relazione dettagliata, illustrante le finalità dell'iniziativa;
- un preventivo di spesa indicando i mezzi per farvi fronte.

A detti contributi straordinari possono accedere anche Comitato estemporanei ed Associazioni privi di strumenti contabili e di Statuto.

ART. 9

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese di manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti richiedenti contributi o agevolazioni, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

Sono esclusi contributi o agevolazioni per iniziative già attuate prima della risposta del Comune.

ART. 10

Alla Concessione dei Contributi provvederà la Giunta Comunale con propria deliberazione. In ogni caso il contributo Comunale verrà concesso previa verifica della pubblica utilità dell'iniziativa, in armonia con le finalità del presente regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie.

ART. 11

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti, Associazioni o Comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti a soggetti terzi per forniture di beni o prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

ART. 12

Il Comune non assume sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relativa alla gestione degli enti, Associazioni o comitati che ricevono dal Comune contributi od agevolazioni.

ART. 13

La Concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso.

ART. 14

Le Associazioni, Comitati, Enti Pubblici e privati che ricevono contributi o agevolazioni per l'espletamento della loro attività, in special modo di progetti e manifestazioni, sono tenuti a far

risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività o progetti, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 15

Il patrocinio di progetti, iniziative, manifestazioni da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Comune.

Il patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore della manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 16

La liquidazione dei contributi si ispira a criteri di trasparenza e correttezza delle procedure. Le modalità di erogazione dei contributi dovranno essere precise nel provvedimento di assegnazione ed essere tempestivamente comunicate ai destinatari.

Possono essere disposte erogazioni in via anticipata, su formale richiesta da parte del soggetto destinatario, in misura non superiore al 50% il saldo viene liquidato su presentazione della relazione conclusiva, corredata da documentazione comprovante lo svolgimento del progetto o dei lavori, nonché dal bilancio consuntivo debitamente documentato fino all'importo della spesa ritenute ammissibile in sede di assegnazione.

L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute in forma di dichiarazione di atto notorio, viene accettata per la sola rendicontazione di spese che, per loro natura, non siano documentabili con fattura.